

UNIVERSITA' DEL SALENTO

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO

Art.1 Finalità

La Scuola di Dottorato di ricerca dell'Università del Salento è istituita ai sensi dell'art.49, Capo Terzo Titolo Primo dello Statuto di Ateneo. Ad essa afferiscono tutti i Corsi di Dottorato di ricerca attivi con sede amministrativa nell'Ateneo.

Per Corsi di Dottorato attivi si intendono quelli attivati e con studenti iscritti al 1° o 2° o 3° anno.

La Scuola si propone i seguenti scopi:

- Elaborare standard di qualità che, nel rispetto delle specificità di ogni Dottorato, siano in linea con quelli internazionali e utilizzare procedure adeguate di monitoraggio degli stessi;
- Promuovere ed incrementare la collaborazione tra i Corsi di Dottorato ed il contesto esterno, il mondo delle istituzioni, delle professioni e delle aziende;
- Fornire le linee di indirizzo generali riguardanti le attività dei dottorati aderenti alla Scuola;
- Favorire lo scambio di esperienze e promuovere attività comuni tra dottorati affini o tematicamente vicini, anche attraverso la programmazione di attività didattiche e seminariali su temi di interesse comune a più dottorati;
- Promuovere l'internazionalizzazione dei Corsi di Dottorato, attraverso consorzi, attività didattico-scientifiche comuni, tesi in cotutela, rilascio di titoli congiunti e favorendo la mobilità dei docenti, ricercatori e dottorandi;
- Monitorare le procedure di selezione e di valutazione dei dottorandi, in ingresso, in itinere ed in uscita, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento dei Corsi di dottorati di Ricerca emanato con D.R. n.765 del 01/07/2013;
- Favorire, per la migliore formazione dei dottorandi, l'organizzazione delle attività dei Corsi attraverso l'attribuzione di CFU, collegate a specifiche modalità didattiche pertinenti alle caratteristiche della formazione di terzo livello;
- Promuovere il coordinamento e la gestione di servizi comuni, quali l'organizzazione di corsi di formazione linguistica ed informatica, nonché nel campo della gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca;
- Promuovere l'accoglienza dei dottorandi e dei ricercatori e docenti nell'ambito dei programmi di mobilità o altro ancora;
- Definire e promuovere un sistema di autovalutazione e di monitoraggio delle carriere dei dottori di ricerca condiviso ed uniforme, coinvolgendo i Collegi dei Docenti e le strutture amministrative di supporto al Dottorato, allo scopo di uniformare le varie attività;
- Promuovere con l'Ateneo le attività di inserimento nel mondo del lavoro dei dottori di ricerca;

- Adempiere a tutte le altre attività indicate nel Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca.

Art.2 Attività didattica e scientifica dei corsi di dottorato di ricerca

1. I Corsi di Dottorato devono prevedere valutazioni intermedie, secondo modalità stabilite dal Collegio dei docenti, all'interno dell'organizzazione didattica che porta alla redazione della tesi di dottorato e all'esame finale.
2. I dottorandi sono tenuti a seguire i corsi impartiti dai docenti, a superare i relativi esami e a superare le valutazioni intermedie di cui al precedente comma, nonché a rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento dei Corsi di Dottorato emanato con D.R. n.765 del 01/07/2013.
3. La Scuola può mettere a disposizione fondi propri per incentivare la partecipazione dei dottorandi a convegni e congressi, la frequenza di cicli intensivi, corsi, seminari e soggiorni di studio presso strutture nazionali e internazionali qualificate e la pubblicazione di contributi scientifici in sedi qualificate.
4. Il Coordinatore di ciascun Dottorato relaziona entro il 31 dicembre di ogni anno al Direttore della Scuola sulla intervenuta produzione scientifica, rispetto all'ultima rilevata, dei componenti del Collegio dei docenti e dei dottorandi, sulla eventuale modifica della composizione obbligatoria del Collegio, sui progetti di ricerca finanziati, sulle relazioni internazionali in atto e sulla destinazione dei fondi eventualmente messi a disposizione dalla Scuola.

Art.3 Organi della Scuola

Organi della Scuola sono:

- a. Il Direttore della Scuola;
- b. Il Consiglio della Scuola;
- c. La Giunta della Scuola;

Art.4 Direttore della Scuola

1. Il Direttore rappresenta la Scuola e ne esercita la rappresentanza nei rapporti interni ed esterni, coordina e sovrintende alle attività della Scuola e presiede il Consiglio e la Giunta della Scuola.
2. Il Direttore è designato dal Senato Accademico, dura in carica quattro anni ed il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
3. Il Direttore designa tra i componenti del Consiglio un Vicedirettore che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

4. Il Direttore ha il compito di perseguire il raggiungimento delle finalità della Scuola, di dare esecuzione alle linee programmatiche e alle indicazioni provenienti dal Consiglio, nonché di attuare le iniziative conseguenti.
5. Il Direttore ha inoltre le seguenti competenze:
 - a. promuove i rapporti con soggetti esterni al fine della sottoscrizione di convenzioni e accordi di cooperazione scientifica nazionale ed internazionale;
 - b. sottopone agli Organi di governo, previo parere del Consiglio della Scuola, eventuali proposte di modifica del presente Regolamento, nonché del Regolamento dei Corsi di dottorati di Ricerca emanato con D.R. n.765 del 01/07/2013;
 - c. presenta, entro il 31 ottobre di ciascun anno, agli Organi Accademici, le linee programmatiche delle attività della Scuola come definite dal Consiglio della Scuola ed il relativo piano finanziario per le necessarie assegnazioni finanziarie;
 - d. relaziona, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Senato Accademico - e, per conoscenza, al Nucleo di Valutazione - sullo stato generale dei Corsi di Dottorato e, in particolare, sulle iniziative adottate per l'Assicurazione di Qualità, nonché sul grado di raggiungimento degli obiettivi formativi degli stessi;
 - e. propone al Magnifico Rettore i nominativi dei valutatori della tesi finale dei dottorandi individuati dal Collegio dei Docenti.

La carica di Direttore è incompatibile con tutte le cariche elettive dell'Università del Salento e con le funzioni di Coordinatore di un Collegio di Dottorato dell'Università del Salento.

Art.5 Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è costituito da:
 - a. il Direttore della Scuola che presiede il Consiglio;
 - b. i Coordinatori dei Collegi dei docenti dei Dottorati di cui all'art.1 del presente Regolamento;
 - c. il rappresentante dei dottorandi iscritti ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università del Salento che è stato eletto nel Senato Accademico;
2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile Amministrativo della Scuola, con funzioni di supporto tecnico-amministrativo.
3. Il venir meno della carica di Coordinatore, per la categoria di cui alla lettera b), nonché il conseguimento del titolo di dottore di ricerca per la categoria di cui alla lettera c), comportano la decadenza dal Consiglio della Scuola.
4. I componenti indicati nelle lettere a) e b) durano in carica quattro anni.
5. Il Consiglio ha le seguenti competenze:
 - a. Definisce, attraverso un Documento d'indirizzo, le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività della Scuola;

- b. Promuove e incentiva la collaborazione scientifica e, in genere, culturale nelle attività di didattica e di ricerca svolte dai Corsi di dottorato con Università, Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali ed internazionali, in forma anche interdisciplinare, coerentemente con gli obiettivi formativi ed i programmi di studio dei corsi;
- c. Promuove lo svolgimento di attività didattiche di base comuni ed interdisciplinari e organizza le forme e le modalità del sostegno ai Corsi di Dottorato ed alle attività dei dottorandi;
- d. Verifica la rispondenza dei corsi agli obiettivi formativi, agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi;
- e. Promuove la collaborazione con il sistema delle imprese tramite l'attivazione di percorsi di alto apprendistato o corsi di dottorato industriale;
- f. Le delibere del Consiglio della Scuola sono assunte a maggioranza dei componenti: in caso di parità nel numero dei voti prevale il voto del Direttore della Scuola.

Art.6 Giunta della Scuola

1. La Giunta della Scuola è costituita da:

- Il Direttore della Scuola;
- Un rappresentante per ciascuna delle tre Aree rappresentative dei Settori Scientifico Disciplinari dell'Ateneo, designato dal Direttore della Scuola tra i Coordinatori del Consiglio appartenenti a ciascuna delle predette aree;
- Il Responsabile Amministrativo della Scuola.

Il mandato dei componenti della Giunta dura 4 anni.

2. La Giunta coadiuva il Direttore nel perseguimento delle attività della Scuola.

Art.7 Organizzazione gestionale

Per le attività della Scuola il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, assegnerà annualmente le risorse tenuto conto del programma di attività e del piano finanziario presentato entro il 31 ottobre dal Direttore della Scuola.

Il supporto logistico - amministrativo alla Direzione della Scuola di Dottorato è fornito dal competente Ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Università del Salento.

Art.8 Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto rettorale di emanazione.